



Consiglio Regionale del Lazio
Gruppo Consiliare
"La Margherita Democrazia e Libertà"
Cons. Giovanni Hermann
Capogruppo

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IMMEDIATA
N. 578 DEL 9/03/05

Al Presidente
del Consiglio Regionale
Claudio Fazzone

SEDE

Interrogazione urgente a risposta immediata

**Oggetto: accreditamento e remunerazione delle prestazioni sanitarie effettuate dall'
"Ambulatorio di chirurgia Dott. Crocchianti" di Civitavecchia**

Premesso che:

- con D. G. R. dell'11 aprile 2000, n. 1264 la Regione Lazio ha autorizzato l' "Accreditamento provvisorio dell'ambulatorio di chirurgia senza ricovero del Dott. Crocchianti Giuseppe sito in Civitavecchia - Via M. D'Ardia n. 12, Azienda USL Roma F";
- con D. G. R. del 4 giugno 2004, n. 460 la Regione Lazio ha autorizzato l'ambulatorio chirurgico a trasferirsi dalla precedente sede di Via M. D'Ardia, n. 12 alla nuova struttura in Via Pietro Nenni, 18/H sita sempre in Civitavecchia;
- con D.G.R. dell'11 aprile 2000, n. 1269 la Regione Lazio - in attuazione del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e del D.P.R. 14 gennaio 1997 concernente "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" - ha provveduto a definire i requisiti per l'accREDITamento e l'autorizzazione alla realizzazione di strutture atte all'esercizio di attività sanitarie;
- in base al D. M. 22 luglio 1996 concernente: "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale nell'ambito del servizio sanitario nazionale e relative tariffe" l'attività ambulatoriale chirurgica della quale si richiedeva il trasferimento era un'attività di tipo "HR" ossia da effettuarsi in ambulatori chirurgici protetti o siti in ambiente ospedaliero sia pubblico che privato o, infine, ove la struttura non sia sede di dipartimento di Emergenza (D.E.A.) di 1° o 2° livello, necessitante (secondo la D.G.R. n. 1269/2000 cit.) la stipula di

un'apposita convenzione con un ospedale sede di D.E.A. con relativa ambulanza per il trasporto di pazienti;

- con la D.G.R. del 25 marzo 1998, n. 1059 concernente "Aggiornamento delle tariffe indicate nell'allegato 5/b di cui alle deliberazioni n. 9376/97 e 291/98 relative alle prestazioni ambulatoriali erogabili in regime di accreditamento provvisorio" la Regione Lazio ha stabilito quali sono le tariffe per le prestazioni sanitarie;
- le tariffe previste per gli interventi di oculistica sono identificate da diversi codici: a) per le prestazioni oculistiche eseguite negli ospedali e nelle cliniche convenzionate (tipologia "HR") il codice è 034 e si ha una tariffa onnicomprensiva, ovvero remunera tutti i servizi e le prestazioni erogate al paziente nel corso dell'intero ricovero, non essendo possibile aggiungere alla valorizzazione economica dell'intervento altre voci; b) per le prestazioni oculistiche eseguite nelle strutture di chirurgia ambulatoriale (tipologia "R") il codice è 080 e si ha una diversa tariffa con la teorica possibilità che alla remunerazione per la singola prestazione si sommino le remunerazioni previste per le prestazioni diagnostiche ad essa connesse;

Considerato che:

- il procedimento amministrativo che si è concluso con la D.G.R. n. 460/2004 cit. è incompleto e viziato; se si esamina infatti tale deliberazione e la relativa documentazione trasmessa dall'A.S.L. RM F risultano presenti i pareri del Servizio di igiene e sanità pubblica e del servizio di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro (S.P.R.E.S.A.L.) e del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. RM F, che però si ha motivo di ritenere abbiano espresso parere favorevole non in ordine all'accreditamento della nuova struttura ambulatoriale ma al fine del rilascio dell'autorizzazione sanitaria del sindaco di cui all'art. 194 del R.D. 1264/1934 e che, quindi, abbiano eventualmente considerato i requisiti di cui alla D.G.R. 1269/2000 solo limitatamente agli aspetti fisici e strutturali di igiene e sicurezza sul lavoro e non gli altri aspetti previsti dalla D.G.R. 1269/2000 riguardo all'accreditamento e, in particolare, i requisiti concernenti il personale, le attività, i processi;
- malgrado il detto procedimento risulti invalido e conseguentemente produca la illegittimità della delibera di giunta avente ad oggetto l'autorizzazione del trasferimento della struttura di tipo "HR", questa ha esercitato tale attività ottenendo il pagamento di tariffe per le prestazioni sanitarie erogate come se fosse una struttura di tipo "HR" (non essendolo per le carenze formali e sostanziali del procedimento autorizzatorio di cui sopra) e, contestualmente, ha utilizzato il meccanismo previsto per le strutture di chirurgia ambulatoriale (tipologia "R") sommando alla remunerazione della singola prestazione le remunerazioni previste per le prestazioni diagnostiche ad essa connesse;
- quanto detto può ben esemplificarsi per l'intervento alla cataratta: esso, infatti, è remunerato per le strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate, contrassegnate con il codice 039 con Euro 1221.26, che vale come tariffa onnicomprensiva per tutti i servizi e le prestazioni erogati al paziente nel corso dell'intero ricovero, senza la possibilità di aggiungere alla valorizzazione economica dell'intervento di cataratta in day hospital altre voci, mentre agli ambulatori chirurgici contrassegnati dal codice 80 (come l'ambulatorio del Dott. Crocchianti) la remunerazione relativa all'intervento chirurgico vero e proprio (la facoemulsione di cataratta) è pagata con Euro 1032.91 e a questa si possono aggiungere anche prestazioni diagnostiche ad essa connesse quali l'oftalmoscopia, la conta

delle cellule endoteliali, la biometria, l'impianto del cristallino artificiale, la vitrectomia anteriore ecc., tutte remunerate per Euro 1032.01 ognuna;

- con tali modalità e in assenza di adeguati controlli amministrativi e contabili, la Regione Lazio remunera la stessa prestazione sanitaria (intervento sulla cataratta) per Euro 1221.26 se effettuata in day hospital in ospedale pubblico o privato accreditato e per un cifra variabile tra 2000 e 7000 Euro se effettuata in un ambulatorio chirurgico accreditato con codice 80, come nel caso dell'ambulatorio del Dott. Crocchianti che non potrebbe neanche accedere a tali valorizzazioni delle proprie prestazioni ambulatoriali chirurgiche oculistiche non avendo un ambulatorio inserito in struttura ospedaliera e non potendo quindi effettuare prestazioni chirurgiche o diagnostiche contrassegnate come "HR" (D.M. 2/7/1996 e dalle DGR Lazio n. 1165/97, 9376/97, 291/98, 1059/98, 2443/98, 2444/98, 3082/98);
- tale sistema ha permesso un' "eccellente" performance all'ambulatorio del Dott. Giuseppe Crocchianti - inaugurato dal Presidente Storace insieme al Direttore generale e al direttore sanitario dell'A.S.L. RM F - che, eseguendo solo 93 interventi di cataratta, 207 altri interventi dell'apparato lacrimale e 68 interventi per altra correzione della posizione della palpebra di fatturare nel 2003 quasi 2.000.000,00 di euro mentre una qualunque altra grande struttura di tipo 034 (leggi in molti casi strutture pubbliche di grande prestigio) per raggiungere lo stesso fatturato deve eseguire 1800-2000 interventi dello stesso tipo;

il sottoscritto Consigliere regionale

Interroga

Il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore alla Sanità per chiedere:

- nell'esercizio dei propri poteri e delle proprie responsabilità istituzionali di intervenire con urgenza per assicurare i controlli necessari per impedire fatti come quelli ricordati che costituiscono una gravissimo spreco di risorse del servizio sanitario regionale - e non come recentemente dichiarato dal Presidente Storace esempi concreti di buona amministrazione e risparmio di risorse - e configurano situazioni illegittime dal punto di vista amministrativo e con diversi profili di rilevanza penale e di danno erariale.

Giovanni Hermanin

